


La Fontana della Giovinezza
(Castello della Manta – Saluzzo, CN)



Nota della redazione

Riteniamo utile anteporre all'intervento di **Brian Cowan**, su *Eugenetica e Teilhard de Chardin* (p. 3) alcune annotazioni generali in merito all'eugenetica, e poi commentare alla fine il suo intervento (p. 14). Si veda pure l'articolo di **Timothy J. Sutton**, *Eugenetica: l'approccio teilhardiano* (fra gli "Articoli" in questo sito).

Queste considerazioni sono tratte dal sito¹ indicato in nota:

«L'eugenetica distingue i caratteri ereditari in *favorevoli* (eugenici) e *sfavorevoli* (disgenici) e si pone come fine quello di *selezionare positivamente* i primi e *negativamente* i secondi, per contribuire a un miglioramento della specie.

Questa teoria resta, tuttavia, debole poiché in primo luogo, come hanno successivamente dimostrato le scoperte della genetica moderna, i caratteri ereditari non sono direttamente responsabili di fattori quali intelligenza, sanità mentale o onestà, che invece dipendono da complesse interazioni di componenti genetiche e ambientali, difficilmente controllabili. Inoltre, è molto difficile trovare un accordo unanime su quali caratteri debbano essere considerati favorevoli e quali sfavorevoli.

Mentre il darwinismo sociale, corrente che si sviluppò in seguito alla diffusione delle teorie darwiniane sulla selezione naturale, era caratterizzato da un atteggiamento di non interferenza (la natura segua pure il suo corso, poiché alla fine gli elementi sfavorevoli si autoeliminano), la moderna eugenetica si discosta da queste teorie e si basa, invece, su un intervento di pianificazione attiva degli incroci più adatti al miglioramento dei caratteri ereditari.

Nel 1900, con la nascita della *genetica* moderna, i gruppi di interesse, fino ad allora sotterranei, votati al 'miglioramento' della razza umana, si trasformarono in un movimento istituzionale, oggi noto come *movimento eugenetico*. Storicamente, esso si poneva due obiettivi: l'aumento del potenziale riproduttivo di individui particolarmente 'adatti' (*eugenetica positiva*) e la limitazione della riproduzione degli individui 'non adatti' (*eugenetica negativa*).

Tra il 1910 e il 1940 associazioni eugenetiche sorsero in tutto il mondo, specialmente in Gran Bretagna, Stati Uniti e Germania. Inizialmente il movimento era legato a un senso di su-

¹ http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_761560245_2/Eugenetica.html

periorità della popolazione anglosassone. Francis Galton, da molti considerato il fondatore del movimento eugenetico, fu, ad esempio, spinto allo studio dell'ereditarietà umana e dell'eugenetica dalla sua curiosità per quello che chiamava il 'genio' ereditario della propria famiglia (era cugino di Charles Darwin).

La discussione sull'eugenetica non rimase confinata ai dibattiti accademici: negli Stati Uniti essa esercitò una notevole influenza sull'opinione pubblica ed ebbe ripercussioni sulla promulgazione di alcune leggi statali e federali. Tra il 1907 e il 1943 trenta stati approvarono, ad esempio, leggi sull'opportunità di sterilizzare diversi tipi di 'disadattati' sociali (tra cui ritardati mentali, criminali e psicolabili) e sulla limitazione dei matrimoni tra membri dei diversi gruppi razziali. Nel 1924 la comunanza di interessi del movimento eugenetico e di alcuni grandi gruppi economici portò all'approvazione del "Johnson Act", che limitava l'immigrazione negli Stati Uniti delle popolazioni dei paesi dell'Europa orientale e della regione mediterranea, considerate dagli eugenetisti come inferiori e, dunque, in grado di inquinare il 'purosangue' americano. Tuttavia, le critiche di razzismo, di mancanza di rigore scientifico e di parzialità nell'uso delle prove a sostegno di queste teorie gettarono completo discredito sul movimento, soprattutto in coincidenza con il favore attribuito agli argomenti eugenetici da parte dei nazisti.

Oggi, grazie agli sviluppi raggiunti dalla ricerca medico-biologica, in molti casi è possibile compiere interventi di *eugenetica negativa*, tentando di limitare la trasmissione alle generazioni successive di gravi malattie genetiche, delle quali viene, così, ridotta la frequenza nella popolazione.

I sistemi di prevenzione generalmente utilizzati comprendono esami prematrimoniali, l'uso di metodi di contraccezione, la diagnosi prenatale e l'aborto terapeutico.

La [*terapia genica*](#) è una tecnica di recente introduzione (non ancora autorizzata per l'uso clinico sulla specie umana), che potenzialmente permette di correggere difetti genetici con l'introduzione del gene funzionale nelle cellule dell'individuo malato.

Tutte queste nuove possibilità sono, tuttavia, molto più sviluppate nell'aspetto diagnostico che non in quello terapeutico. Inoltre, le stesse tecniche diagnostiche spesso accertano soltanto la predisposizione di un individuo a una malattia, ma non la presenza della malattia stessa, né la percentuale di probabilità che la patologia insorga realmente.

Quindi, se da un lato questi nuovi sviluppi promettono di liberare l'umanità da molte condizioni disagiate, dall'altro lato si prestano a illeciti, quali l'utilizzo di informazioni riservate sulla salute di un individuo da parte di terzi (assicurazioni, datori di lavoro ecc.), che devono essere attentamente regolamentati. Oggi, quindi, il dibattito sull'eugenetica, come quello sulla clonazione, rientra nel contesto più ampio della *bioetica*».

Ricordiamo inoltre che:

a) la Costituzione della "Organizzazione Mondiale della Sanità" (OMS), approvata il 19 dicembre 1946, stabilisce che:

- il fine di tale Organizzazione è quello di *"portare tutti i popoli al più alto grado possibile di sanità"*;

- *"la sanità è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un'assenza di malattia o d'infermità."*

b) la "Convenzione di Oviedo" (cfr. a p. 18, in particolare il Cap. IV) sui diritti umani e la biomedicina vieta espressamente qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di una persona a causa del suo patrimonio genetico.

EUGENETICA E TEILHARD DE CHARDIN

Brian Cowan

Sommario: *l'Autore evidenzia e valuta ciò che Teilhard ha detto sull'eugenetica in diversi suoi scritti. L'Autore ritiene che Teilhard sia stato troppo generico, tanto che non è possibile tirare delle conclusioni ben definite. Perciò propone delle misure di eugenetica che crede sarebbero eticamente accettate da Teilhard, insieme ad altre che forse rifiuterebbe per ragioni morali.*

Summary: *the Author emphasizes and appraises Teilhard's views on eugenics as expressed in several of his works. The Author believes that Teilhard was so generic that it is impossible to reach precise conclusions. Therefore, the Author suggests eugenic measures that he believes would have been ethically acceptable to Teilhard, together with others that he may have refuted for moral reasons.*

INTRODUZIONE

Nei suoi scritti, Teilhard utilizza poche volte il termine "eugenetica". I suoi riferimenti all'eugenetica sono sbrigativi e non offrono gran che ai fini di una trattazione sistematica e in profondità di questo tema. Per quanto posso stabilire, ciò che dice sull'eugenetica non arriva nemmeno a una dozzina di paragrafi, ma rivela abbastanza, credo, per darci almeno qualche indicazione sul suo modo di pensare. Tuttavia, come cercherò di mostrare, ci sembrerà alla fine di concludere in modo inadeguato, con delle ambiguità che sorgono dalla sua troppo sintetica trattazione.

CHE COSA INTENDE TEILHARD PER EUGENETICA?

Il pensatore gesuita dà una vera e propria definizione di eugenetica quando dice che sta usando la parola nel senso etimologico generale di *"perfezionamento nel prolungamento e nel compimento della specie."*² Questa definizione, per come la capisco, si riferisce ad un processo di sviluppo in corso, sia nella durata che nel compimento della razza umana. Teilhard è entusiasta di questo processo migliorativo, vede davvero la possibilità di qualcosa di nobile nella ricerca di un perfezionamento della condizione umana. A tal proposito, scrive:

*"Nel corso dei secoli futuri, è indispensabile che si scopra e si sviluppi, all'altezza delle nostre persone, una forma nobilmente umana di eugenetica".*³ A questo punto sorge la domanda su ciò che esattamente significa un'eugenetica che sia *"all'altezza delle nostre persone."*

Secondo la prospettiva teilhardiana, penso che la risposta stia nel fatto, almeno in parte, che la persona umana è riflessiva. È opinione del paleontologo gesuita che *"a sostanza riflessa, or-*

² TEILHARD DE CHARDIN, *L'avvenire dell'uomo*, il Saggiatore, Milano 1972, p. 359, in nota.

³ TEILHARD DE CHARDIN, *Il fenomeno umano*, Queriniana, Brescia 1995, p. 263.

dinamenti riflessi”⁴, che gli uomini siano sostanze od entità riflessive, capaci di agire come persone che pensano. Noi ci impegniamo in azioni conformi al nostro modo riflessivo di esistere quando, con il dovuto riguardo agli aspetti etici, usiamo il nostro potere di pensare, di prevedere e di pianificare nella gestione dei problemi e delle sfide che si parano davanti a noi. La gente del Neolitico agiva in modo appropriato e valido quando escogitava e realizzava progetti ingegneristici, come canali d’irrigazione per far confluire l’acqua dei fiumi ai loro raccolti e aumentare così la produzione agricola. Ben pochi mettono in dubbio che i nostri antenati agissero in modo appropriato quando ragionavano sul problema di come far confluire razionalmente l’acqua ai loro raccolti mediante la costruzione di canali d’irrigazione. Teilhard ci vuol dire, credo, che noi oggi dobbiamo vincere i dubbi riguardo al fatto che gli esseri umani possano agire in modo valido nell’affrontare ponderatamente un problema eugenetico, come per esempio quello di trovare la maniera di ottimizzare l’entità della popolazione mondiale. Per il gesuita paleontologo, l’esplosione demografica è una questione eugenetica poiché è collegata al *“perfezionamento nel prolungamento e nel compimento della specie.”*

Chi accetta l’evoluzione ammetterà, penso, che gli occhi si sono evoluti allo scopo di vedere e le orecchie per udire, che i geni si sono sviluppati per codificare le informazioni e che i neuroni si sono evoluti per trasmettere i dati memorizzati, e così via. Perché allora dovremmo esitare davanti all’affermazione che il pensiero si è evoluto allo scopo di pensare, ossia allo scopo di riflettere, di deliberare, di pianificare e di trovare delle soluzioni ottimali relativamente ai problemi che la nostra specie deve affrontare?

Come ritiene il gesuita francese, una funzione del pensiero è di imporre un certo controllo su ciò che è più o meno casuale. I canali di irrigazione neolitici, come risultato di una ben meditata pianificazione, realizzarono il controllo del flusso dell’acqua diretto alle loro piantagioni. La pianificazione familiare, pure questa frutto di una meditata preveggenza, esercita nella nostra epoca un certo grado di controllo sulla crescente popolazione mondiale.

Teilhard ritiene che il pensiero sia emerso nel corso della cosmogenesi, allo scopo, almeno in parte, di imporre un certo grado di controllo su un complesso di fenomeni prodotti dalle forze evolutive. E fra questi ci sono quelli che riguardano il flusso delle acque e lo sviluppo demografico. Egli parla di *“dovere e speranza di metter mano (per servirsene) sui meccanismi profondi dell’Evoluzione.”*⁵

⁴ TEILHARD DE CHARDIN, *Il fenomeno umano*, op. cit. p. 264.

⁵ TEILHARD DE CHARDIN, *Verso la convergenza*, il Segno dei Gabrielli, Verona 2004, p. 249.

L'idea di Teilhard è che noi abbiamo fallito, sinora, nell'esercitare tutto il controllo possibile sulla più o meno accidentale diffusione dell'umanità sulla superficie del pianeta. Scrive:

*“Sinora abbiamo certamente lasciato crescere a caso la nostra razza, e non abbiamo sufficientemente meditato sul problema di sapere mediante quali fattori medici e morali è necessario, se le sopprimiamo, sostituire le forze brutali della selezione naturale.”*⁶

Vorrei ora riflettere su alcuni aspetti dei fattori medici e morali che il gesuita francese pensa abbiano rilevanza nel controllo, fino ad un certo punto, dello sviluppo futuro del genere umano.

FATTORI MEDICI E MORALI

Per Teilhard, la realizzazione di misure mediche e morali è già iniziata e ci pone in una situazione in cui *“l'eugenetica applicata agli individui conduce all'eugenetica applicata alla società.”*⁷

Un esempio del problema cui Teilhard si riferisce potrebbe essere quello, credo, della malattia infantile Tay-Sachs.⁸ Perché tale malattia si verifichi in un bambino, entrambi i genitori devono essere portatori di un gene difettoso e recessivo. Sul piano medico e morale, una coppia di fidanzati i quali, in seguito a screening genetico, scoprissero di essere portatori della mutazione genetica connessa alla malattia infantile Tay-Sachs, possono decidere, fra le varie opzioni, di evitare il matrimonio o, se si sposano, di rimanere senza figli. È una decisione che riguarda non soltanto gli individui (ossia la moglie, il marito e i bambini che possono venire al mondo), ma anche la società in generale (cioè il sistema sanitario pubblico).

Naturalmente Teilhard è scomparso molto tempo prima che fosse disponibile un programma di screening genetico relativo alla malattia di Tay-Sachs, ma intuisco che egli lo approverebbe. Lo considererebbe, penso, come un piccolo passo nell'attento processo di sostituire, con una certa programmazione, *“le forze brutali della selezione naturale”* che nel corso delle varie epoche hanno abbondantemente governato lo sviluppo del gruppo zoologico umano. Inoltre penso che egli considererebbe *“forma nobilmente umana di eugenetica”* la nostra attuale capacità di esercitare un certo controllo sull'incidenza della malattia infantile Tay-Sachs.

⁶ TEILHARD DE CHARDIN, *Il fenomeno umano*, op. cit., p. 263.

⁷ *Ibidem*. Per l'esattezza, nella traduzione italiana del testo francese si legge: *“Eugenetica degli individui, - e di conseguenza eugenetica anche della società.”*

⁸ È una *“rara cerebrosidosi, dovuta a difetto di un enzima (esosaminidasi A), che determina accumulo del ganglioside GM2 nel cervello. Insorge precocemente tra il terzo e il sesto mese di vita con progressivo ritardo dello sviluppo, deterioramento delle facoltà intellettive, paralisi, sordità, cecità; nel 95% dei casi è presente una macchia retinica rosso ciliegia. La morte avviene entro il terzo anno, spesso per complicazioni broncopolmonari. La diagnosi comporta l'analisi enzimatica e la biopsia; è possibile la diagnosi prenatale tramite l'esame del liquido amniotico. Non si conosce alcun trattamento.”* Cfr. <http://ok.corriere.it/dizionario/enc6997.shtml>

LA QUESTIONE DELLA LEGGE ETICA NATURALE

Sembra che Teilhard intenda per eugenetica il metodo razionale e ben ponderato di imbrigliare, in modo etico, le forze della natura che tendono a ripercuotersi in maniera imprevedibile sul benessere e sull'auto-realizzazione del genere umano. Lo scopo di tenere a freno queste forze un po' bizzarre della natura dovrebbe essere, secondo lui, di orientarle su direzioni pianificate in vista di realizzare *“un'organizzazione ragionata della Terra.”*⁹

Sollecitando un maggior controllo sulle dinamiche naturali riguardanti la specie umana, il pensatore gesuita si rende conto, è ovvio, di andare incontro all'opposizione di certi moralisti che sostengono la legge naturale. Costoro affermano che non è etico (perché contrario alla legge immessa nella natura dalla Divinità) frenare, alterare o assumere il controllo delle caratteristiche operative delle entità naturali. Relativamente al gruppo zoologico umano, questi sospettosi moralisti dicono che, in termini di teologia e di moralità, è più saggio e sicuro *“lasciare che i lineamenti [di questo grande corpo, fatto di tutti i nostri corpi] si determinino da sé, mediante il gioco automatico delle fantasie e delle iniziative individuali.”*¹⁰

In questo atteggiamento teologico-etico tradizionale è implicito il concetto che sia al di là delle possibilità umane acquisire un qualche controllo razionale del nostro futuro e quindi è meglio lasciar fare a Dio, il quale opera attraverso le leggi che governano le forze della natura. Il motto di questi teorici della legge naturale è, secondo Teilhard: *“Non interferire con le forze del Mondo!”*¹¹ Questo modo etico di pensare è per lui sbagliato per il fatto che ci propone *“sempre il miraggio dell'istinto e della pretesa infallibilità della Natura”*¹², mentre le forze della natura non sono infallibili quando si tratta di rendere possibile il massimo interesse della nostra specie, e dunque è giusto esercitare su di esse, in certi casi, un qualche controllo pianificato. Un campo in cui, secondo il suo punto di vista, l'eugenetica deve operare è quello relativo alla popolazione mondiale.

LA POPOLAZIONE MONDIALE

Sulla base delle statistiche demografiche del 1948, lo scienziato gesuita afferma: *“sulla Terra, il numero degli uomini, dopo essere cresciuto solo lentamente sino al XVII secolo (circa 400 milioni) è bruscamente aumentato in maniera preoccupante: 800 milioni alla fine del XVIII secolo, 1 miliardo e 600 milioni nel 1900, più di 2 miliardi nel 1940 e, malgrado guerre e carestie, al livello di riproduzione attuale, mezzo miliardo di più da prevedere entro 25 an-*

⁹ TEILHARD DE CHARDIN, *Il fenomeno umano*, op. cit., p. 264.

¹⁰ *Ibidem*, p. 263.

¹¹ *Ibidem*

¹² *Ibidem*

ni...*Quantitativamente e qualitativamente, è chiaro che questa esplosione demografica (intimamente legata all'avvento di una Terra relativamente unificata e industrializzata) lascia apparire necessità e difficoltà assolutamente nuove.*" ¹³

Teilhard non pensa che dovremmo starcene con le mani in mano di fronte a una situazione demografica esplosiva, dicendo a noi stessi che la natura, per parte sua, si prenderà cura di questo problema, collegato alle pessime qualità di vita di una gran numero di persone. No, secondo lui, abbiamo l'obbligo morale di affrontare e di gestire il problema demografico. Dobbiamo domandarci, egli dice: *"come fare perché sulla superficie chiusa del pianeta la compressione umana (benefica in sé poiché, l'abbiamo visto, è all'origine dell'unificazione sociale) non superi un optimum oltre il quale ogni accrescimento supplementare di numero non significherebbe altro se non carestia e soffocamento?"* ¹⁴

È arduo capire come il tipo di prevenzione caldeggiato dal gesuita francese possa evitare un intervento pianificato nell'opera spontanea della natura umana, un intervento che miri a rallentare artificialmente il tasso troppo accelerato delle nascite. Da notare che la sua posizione lo metteva in contrasto con la Chiesa, che nel 1940 (quando il passo suddetto fu scritto) insegnava ancor più di oggi che è immorale qualsiasi tipo d'intervento (eccettuata l'astinenza) avente lo scopo di controllare il tasso demografico.

Comunque, agli occhi del pensatore gesuita, qualsiasi misura ¹⁵ noi scegliessimo, al fine di rallentare lo crescita della popolazione (per esempio, con lo sviluppo di una cultura sociale che incoraggia la pianificazione familiare), rappresenterebbe una forma di eugenetica.

EUGENETICA INDIVIDUALE E RAZZIALE

Teilhard ci sollecita a trovare il modo affinché *"in questo optimum numerico figurino soltanto elementi armoniosi in sé e armonizzati fra loro per quanto possibile."* ¹⁶ Egli indica due modalità per raggiungere l'obiettivo di un ordine sociale armonioso: *"eugenetica individuale"* ed *"eugenetica razziale"*. Esaminiamole.

1. Eugenetica individuale:

è relativa a una *"riproduzione ed educazione che diano solo i migliori prodotti possibili."* ¹⁷

¹³ TEILHARD DE CHARDIN, *L'avvenire dell'uomo*, il Saggiatore, Milano 1972, p. 358.

¹⁴ *Ibidem*

¹⁵ N.d.T. -: All'Autore è qui sfuggito che *"whatever measures"* significa *ogni possibile misura*, come la soppressione dei disabili, dei neonati, ecc. La posizione di Teilhard non ha nulla a che vedere con queste misure, come l'Autore stesso mostra di pensare nel suo studio.

¹⁶ *Ibidem*

¹⁷ *Ibidem*, p. 359.

È forse utile sottolineare che, nella sua prospettiva, l'educazione può essere considerata come un aspetto dell'eugenetica. Rimane tuttavia non chiaro ciò che s'intende per "*i migliori prodotti possibili*". Sembra che lasci a noi la questione relativa ai criteri da adottare per definire quali individui abbiano le caratteristiche anzidette. Sono amareggiato per questa mancanza di chiarezza.

2. Eugenetica razziale:

secondo Teilhard, l'"*eugenetica razziale*" implica il "*raggruppamento e la mescolanza dei diversi tipi etnici, non lasciati al caso ma effettuati nelle proporzioni umanamente più favorevoli.*"¹⁸ La sua idea di mescolare tipi etnici diversi è ben chiara, ma che cosa significa il raggruppamento di questi tipi? Vi è qui un accenno al segregazionismo? E chi avrebbe il compito di decidere riguardo al controllo, al raggruppamento e alla mescolanza? Anche qui c'è un'evidente mancanza di chiarezza in quanto egli dice, e ciò mi sconcerta. Sono restio ad ammettere che nel pensiero del gesuita francese vi sia questa tendenza al segregazionismo, perché violerebbe gravemente il suo principio guida sulla convergenza umana. Ma non posso negare che la sua affermazione a proposito dell'eugenetica razziale è, come minimo, ambigua.

Lo scopo di Teilhard nell'invocare l'eugenetica individuale e razziale pare essere quello di realizzare un'umanità sana. Vediamo cosa egli dice su tale questione.

Un medico si comporta correttamente quando applica diverse misure programmate per migliorare la salute di un paziente malato. Allo stesso modo, secondo il punto di vista di Teilhard, agisce l'umanità nel suo complesso quando, per così dire come un dottore, si sforza di migliorare la propria salute collettiva con una serie di misure pianificate. Egli esprime la sua preoccupazione per il malconcio stato della specie umana quando scrive: "*...il problema di formare un'umanità sana è ormai alle porte, vicinissimo, e diventa ogni giorno più acuto sotto i nostri occhi. Aiutati dalla scienza, e sorretti da un senso rinnovato della specie, sapremo superare la svolta pericolosa?*" La stessa apprensione per il cattivo stato di salute dell'uomo in genere si trova in questo passo: "*Dovremmo vergognarci, come si è detto, del confronto tra la nostra Umanità, piena di individui imperfetti, e le società animali, in cui su centinaia di migliaia di soggetti non manca un solo pezzo articolato ad una sola antenna...*"¹⁹

Devo ammettere di essere insoddisfatto di come Teilhard affronta l'eugenetica individuale e razziale, perché è eccessivamente sintetico, troppo frettoloso e lascia molte domande senza risposta. Queste ultime, in aggiunta a quelle cui prima si alludeva, comprendono le seguenti:

¹⁸ TEILHARD DE CHARDIN, *L'avvenire dell'uomo*, op. cit., 359.

¹⁹ TEILHARD DE CHARDIN, *Il fenomeno umano*, op. cit., p. 263.

- qual è all'incirca l'entità ottimale di popolazione cui dovremmo puntare nella nostra pianificazione demografica, in relazione alle potenzialità della Terra?

- riguardo all'eugenetica individuale, quali sono le modalità appropriate per la riproduzione ed educazione di cui prima si è detto?

- riguardo all'eugenetica razziale, quali sono le modalità adatte per il raggruppamento e la mescolanza cui si è fatto dianzi allusione?

Inoltre, io immagino che sulla qualità della salute dell'umanità giochino altri fattori non del tutto appartenenti all'eugenetica ma che contribuiscono all'insorgenza di molte malattie fisiche e mentali di non pochi membri della nostra specie, per esempio: la povertà, l'ignoranza, la malnutrizione, la violenza in ambito familiare, la violenza da parte dei governi, il sovraffollamento, l'inquinamento ambientale, le non igieniche condizioni di vita, la carente disponibilità di cure sanitarie, lo stress cronico, lo sfruttamento economico, la disoccupazione e sottoccupazione, ecc.

ALCUNI CONCETTI INQUIETANTI

Teilhard ha scritto nel 1937 il saggio intitolato *“L'energia umana”*. Vi è un paragrafo in cui, secondo me, ci sono dei concetti inquietanti. Lo cito in parte: *“...gli apostoli del ‘Birth-control’...ci hanno reso il servizio di aprirci gli occhi sull'anomalia di una società che si occupa di tutto, fuorché di organizzare il reclutamento dei propri elementi. Ora l'eugenetica non si limita a una semplice selezione delle nascite. Vi sono collegati molti problemi, appena sollevati a tutt'oggi nonostante la loro urgenza. Ad esempio, quale atteggiamento fondamentale deve adottare l'ala marciante dell'Umanità nei confronti dei gruppi etnici immobili o decisamente poco progressivi? La Terra ha una superficie chiusa e limitata. In quale misura vi si devono tollerare, razzialmente e nazionalmente, aree di minor attività? E anche, più genericamente, come valutare gli sforzi che moltiplichiamo per salvare, in tante categorie di ospedali, ciò che spesso rappresenta soltanto uno scarto del mondo vivente? Sotto questa ostinazione a sacrificare tutto per salvare un'esistenza umana, si nasconde evidentemente qualche cosa di profondamente bello e vero (voglio parlare della fede nel valore insostituibile e nelle imprevedibili risorse contenute in ogni elemento personale). Ma questa sollecitudine dell'uomo per il suo prossimo individuale non dovrebbe forse essere equilibrata da una passione più elevata, originata da una fede in quell'altra personalità superiore attesa, come vedremo, dalla riuscita terrestre della nostra evoluzione? Fino a che punto lo sviluppo del forte (a patto che si possa definire chiaramente costui) non dovrebbe forse prevalere sulla conser-*

vazione del debole? Come conciliare, in una somma efficienza, le cure da prodigare ai feriti con le necessità superiori dell'attacco? In che cosa consiste la vera carità?"²⁰

In questo passo vi sono, credo, dei punti oscuri che ci lasciano perplessi e preoccupati:

1. cosa s'intende per gruppi etnici che possono essere immobili e non progressivi e quali sono i criteri per identificarli?
2. quali sono le aree razziali e nazionali meno attive di quanto potrebbero essere e quali sono i criteri per identificarle?
3. chi è fisicamente o psicologicamente incurabile e così tanto incapace da essere considerato uno scarto della vita, e quali sono i criteri per identificarlo?

È un peccato che Teilhard non ci abbia dato maggiori chiarimenti a riguardo. Sono restio ad attribuirgli un atteggiamento intollerante, che escluda certi gruppi etnici, razziali o nazionali dalla piena e giusta partecipazione alla società umana, perché tale punto di vista sarebbe in contrasto con uno dei suoi principi basilari – quello della unificazione, della confluenza e convergenza del gruppo zoologico umano. Inoltre, l'esclusione dalle cure migliori possibili dei malati gravi ed incurabili, perché sarebbero scarti della vita, è qualcosa che seriamente contrasta con la visione del pensatore gesuita circa l'importanza, nell'ambito della noosfera, delle affinità umane, dell'amore e della solidarietà.

Alla fine del paragrafo, Teilhard si domanda *“in che cosa consiste la vera carità”*. In un saggio del 1929, trattando della carità o dell'amore verso il prossimo, scrive: *“L'amore del prossimo verrebbe meno se perdesse quel fiore di misericordia che ha fatto nascere la bella messe degli 'ospedalieri'. Ma esso chiede di assumere una più solida corposità in qualche appassionato attaccamento all'opera generale dell'universo. Non soltanto alleviare, ma sviluppare. Non soltanto riparare, ma costruire. Per la nostra generazione, amare gli Uomini non può significare altro che questo: votarsi, con tutte le forze, con tutta l'anima, allo sforzo umano.”*²¹

Questo concetto è molto importante in quanto non prevede di escludere dall'avanzamento evolutivo dell'Umanità i gruppi meno attivi e progressivi, ma di lavorare in cooperazione con loro in modo tale che essi possano divenire più attivi e più progressivi. Un punto che va tenuto presente è che molti esseri umani si sono “evoluiti” meno degli altri perché il loro sviluppo è stato deliberatamente bloccato dai poteri politici ed economici dominanti, per una questione politica – la politica dell'imperialismo o del colonialismo, per esempio.

²⁰ TEILHARD DE CHARDIN, *L'energia umana*, il Saggiatore, Milano 1984, p. 170-171.

²¹ TEILHARD DE CHARDIN, *Le direzioni del futuro*, op. cit., p. 36.

Mi pare che l'idea teilhardiana di dedicarci al comune sforzo umano possa incoraggiare l'adozione di una filosofia volta all'inclusione, per quanto possibile, di chi è gravemente e cronicamente disabile. Confesso che mi sento molto più a mio agio nel considerare Teilhard sotto l'aspetto della persona inclusiva piuttosto che esclusivista. *“Se gli Uomini potessero amarsi, se arrivassero ad amarsi, non più soltanto tra marito e moglie, tra fratello e sorella, fra cittadino e concittadino, - ma tra elemento ed elemento di un Mondo in via di convergenza, allora la grande legge evolutiva che, dalle origini della Terra, non ha mai cessato di far comparire più Spirito sulla accresciuta Complessità, rientrerebbe in gioco ancora più forte.”*²²

UN CONTROLLO ETICAMENTE APPROPRIATO

In un saggio del 1951 egli afferma che è giunto il tempo di *“gettare le basi di una Tecnica (ad un tempo bio-fisica e psicologica) dell'Ultra-Evoluzione.”*²³ Questa Tecnica, sia *“nella Ricerca che nell'Eugenetica”*, dovrebbe mirare a *“un'ultra-organizzazione della Noosfera.”*²⁴ Quindi l'eugenetica, insieme alla scienza in generale, ha fra i suoi legittimi obiettivi l'organizzazione ultra avanzata della Noosfera. Ma organizzare significa esercitare una misura di controllo su ciò che è organizzato. A questo punto (ricordiamo che per lui il termine “eugenetica” significa *“perfezionamento nel prolungamento e nel compimento della specie”*), mi pare che sorga un'importante questione relativa a ciò che è o che *non* è eticamente appropriato quando si tratta di adottare delle misure di controllo aventi lo scopo di perfezionare o migliorare la specie umana. Purtroppo, il gesuita paleontologo esamina l'eugenetica in modo così stringato che non ci offre nulla di preciso per rispondere a tale questione. Tuttavia, alla luce della sua visione generale, vorrei proporre tre criteri che penso lui riterrebbe eticamente appropriati e altri tre, invece, che egli considererebbe forse moralmente inaccettabili o per lo meno dubbi.

1. Forme di eugenetica che Teilhard considererebbe senz'altro eticamente appropriate.

a) Pianificazione familiare

Un coppia potrebbe decidere di limitare il numero della prole, diciamo a due o tre, invece di mettere al mondo, per esempio, un bambino all'anno in dieci o più anni. La coppia può pensare che limitando la dimensione della propria famiglia ci sarebbero più possibilità, fra le altre cose, di allevare meglio i propri figli. La coppia potrebbe essere influenzata dall'idea eti-

²² TEILHARD DE CHARDIN, *Verso la convergenza*, ed. Il Segno dei Gabrielli, Verona 2004, p. 77.

²³ *Ibidem*, p. 265.

²⁴ *Ibidem*, p. 265-266.

ca che la qualità dei discendenti che essi immettono nella società è più importante della loro quantità. Forse penserebbero pure che facendo così agirebbero in modo socialmente responsabile tenuto conto della situazione demografica mondiale. Potrebbero condividere l'idea di Teilhard de Chardin che *“incominciamo ad essere troppo numerosi per dividerci la Terra. Inizia a mancare lo ‘spazio vitale’.”*²⁵

b) Screening genetico

Una coppia che ritenesse di correre il rischio di passare ai propri figli delle malattie genetiche, come la Tay-Sachs o la fibrosi cistica²⁶, potrebbe sentirsi moralmente obbligata a sottoporsi a uno screening genetico relativo a tali malattie. Se lo screening risultasse positivo, la coppia potrebbe decidere, fra le varie opzioni, di rimanere senza figli in modo da evitare il rischio, al 25%, di averli malati.

c) Terapia genica

In un non lontano futuro potrà diventare possibile la sostituzione di geni difettosi, nei gameti umani, con altri sani. In tal modo si eviterebbe la trasmissione di malattie genetiche, come la beta-talassemia²⁷ o il morbo di Caravan.²⁸ Dato che questa terapia genica può forse prevenire l'emergenza di malattie gravi, credo che molti di noi la considererebbero moralmente appropriata in diverse circostanze.

2. Forme di eugenetica che sarebbero eticamente inammissibili o per lo meno dubbie dal punto di vista di Teilhard.

a) Promuovere il declino o l'estinzione di un particolare gruppo umano.

²⁵ TEILHARD DE CHARDIN, *Verso la convergenza*, op. cit., p. 70.

²⁶ La fibrosi cistica è la più diffusa malattia genetica a prognosi sfavorevole della razza bianca. Il gene responsabile della malattia è stato identificato ed è localizzato sul cromosoma 7. Il gene codifica per una proteina chiamata CFTR (Cystic fibrosis transmembrane regulator).

Cfr. http://www.fibrosicisticalazio.it/fibrosi/fibrosi_cistica.html

²⁷ Le *beta talassemie* sono un gruppo di malattie che hanno in comune la sintesi difettosa delle catene beta dell'**emoglobina**. Le cause genetiche di queste malattie sono individuate nel gene che codifica la beta globina. A causa della produzione difettosa di catene beta, i globuli rossi che vengono prodotti sono poveri di emoglobina e vengono presto distrutti causando ingrossamento della milza (splenomegalia), producendo un'anemia grave e modificazioni scheletriche (perché il midollo osseo, dove vengono prodotti i globuli rossi, aumenta di volume per cercare di compensare la perdita). Cfr. http://www.atdl.it/malattie/beta_tala.htm

²⁸ La malattia di Canavan è un disordine ereditario raro, a trasmissione autosomica recessiva, con degenerazione neurologica... conduce a un deterioramento mentale progressivo, con aumentato tono muscolare, scarso controllo del capo, megalencefalia, cecità, disturbi del sonno e convulsioni. Il gene responsabile è stato isolato e mappato sul cromosoma 17; è possibile la consulenza genetica, la diagnosi biochimica, la diagnosi prenatale e l'individuazione del portatore. Cfr. <http://digilander.libero.it/ailu/canavan.html>

Sto qui parlando di qualcosa che equivale al genocidio, sul tipo di quelli commessi, nel ventesimo secolo, contro gli armeni dai governanti dell'Impero Ottomano, contro gli ucraini da parte di Stalin e contro gli ebrei da parte Hitler.

b) Sterilizzazione forzata

La gran parte di noi respingerebbe la proposta di sospendere le sovvenzioni dello Stato alle madri che ricevono assistenza sociale qualora non accettino di essere sterilizzate dopo la nascita del loro secondo o terzo figlio. Il requisito della sterilizzazione, come presupposto per continuare a ricevere assistenza sociale, sarebbe agli occhi di molti una violazione del diritto umano alla riproduzione.

c) Utilizzo della terapia genica per ragioni frivole

La maggior parte delle persone considererebbe immorale la terapia genica se fosse fatta per ragioni frivole, come per la programmazione del colore dei capelli o degli occhi.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Teilhard esamina l'eugenetica in modo rapido e sintetico. Pare che per eugenetica egli intenda l'imbrigliamento etico e ben ponderato delle forze della natura allo scopo di promuovere il futuro benessere della specie umana. Egli si pone in contrasto con certi moralisti della legge naturale, i quali ritengono che le forze della natura dovrebbero fare il loro corso senza essere ostacolate dall'interferenza degli esseri umani.

Vi sono delle affermazioni imbarazzanti nei suoi brevi scritti sull'eugenetica, per esempio circa i "gruppi etnici non progressivi" o sul modo di percepire le persone gravemente disabili come "scarti della vita". Dispiace che il pensatore gesuita non abbia chiarito tali concetti che, a prima vista, paiono andar contro la sua filosofia generale sulla convergenza umana e sulla solidarietà. Egli non fornisce praticamente alcun esempio concreto di pratiche eugenetiche eticamente appropriate o non. A causa di queste lacune ho cercato di indicare tre forme di eugenetica (secondo la definizione di Teilhard) che potrebbero essere da lui eticamente approvate e altre tre che, penso, sarebbero da lui giudicate moralmente inammissibili o dubbie.

(Traduzione dall'inglese a cura della redazione. Il testo, in stile parlato, è stato contratto in alcuni punti per renderlo non ripetitivo. Cfr. http://docs.google.com/View?docid=ajkpjkn5qh5j_361cpr3k8&revision=latest).

Commento della redazione

L'interpretazione di ciò che scrive Teilhard incorre sovente in un errore di prospettiva, come succede quando ci si pone alle spalle di un pittore che sta acquerellando una tela *en plein air*: nella sua mente egli ha ben chiaro il *futuro* esito finale del quadro, mentre chi lo osserva stenta a capire il significato delle singole pennellate che sta dando.

Dobbiamo ammettere di far fatica a mantenere presente, come un pensiero fisso, il *futuro* successo dell'evoluzione umana (la Noosfera compiuta, la Co-Riflessione, Omega). Tutto questo, a differenza di Teilhard, ci appare puramente teorico perché non siamo affatto *certi*, come lui, della perenne validità della "legge di complessità-coscienza". Sicché consideriamo il *presente* in modo del tutto slegato dal *fine* ultimo dell'Umanità, cioè dall'esito grandioso della Storia umana, che invece Teilhard de Chardin non smette di 'dipingere'.

Teilhard *lo vedeva* persino nelle trincee della 1^a guerra mondiale; così infatti scrisse sul fronte della Marna [la Luna simboleggia la Grande Monade, ossia la Noosfera compiuta, termine da lui non ancora coniato nel gennaio 1918]:

« ... Al di sopra delle trincee, la luna si dondolava, rotonda, nel cielo immenso ...

*Di fronte alla grande Monade, loro opera, che sale come una posta in gioco al di sopra della battaglia, ho sognato allora che gli uomini, appena la scoprirono, subito si prosternerebbero in adorazione, con l'orgoglio della loro potenza appagata. L'Uomo è già così fiero quando può dominare le forze racchiuse nella sua povera persona ... Quale non sarebbe il suo gesto d'indipendenza quando fosse riuscito a condensare in una sola sfera l'energia contenuta in tutta l'intera sua specie!»*²⁹

Insomma, *si vede* oppure *non si vede* la Noosfera, cioè l'Umanità unificata che Teilhard ha *sempre* presente nei suoi scritti, anche quando tratta di eugenetica?

Proprio il brano che Cowan analizza (pp. 9- 10), tratto da *L'energia umana*, è preceduto da questa secca avvertenza: "*La Noosfera! In fin dei conti è a questa grandezza, e solo a questa grandezza che si applicano le considerazioni che seguiranno sull'Energia umana. Per coloro che non riuscissero a vederla, è inutile accompagnarli oltre.*"³⁰ Difatti, nelle pagine successive compaiono delle frasi che altrimenti non si capirebbero, come quando Teilhard parla di

²⁹ TEILHARD DE CHARDIN, *Écrits du temps de la guerre*, Grasset, Paris 1965, p. 270

³⁰ TEILHARD DE CHARDIN, *L'energia umana*, op. cit. p.150.

“una fede in quell’altra personalità superiore attesa” e della “riuscita terrestre della nostra evoluzione.”

Va inoltre considerato che l’indelebile ricordo della sua lunga esperienza bellica si riflette nel linguaggio delle sue opere, in cui l’*attacco* diviene la metafora dello sforzo umano per giungere sino al Punto Omega e i *caduti* (che egli in modo encomiabile ha per anni amorevolmente curato e assistito sui campi di battaglia) sono coloro che non possono più partecipare alla lotta perché *scartati* dalla vita.

Quando Teilhard fa presente l’urgenza di un’Eugenetica “*all’altezza delle nostre persone*” non si appella unicamente alle capacità raziocinanti dell’uomo. Egli auspica che la socializzazione planetaria crei un nuovo *Senso della Specie*, senza il quale “*non c’è futuro umano...Nessun altro scopo per l’uomo che la realizzazione della stessa Umanità.*”³¹ Inoltre, e soprattutto, egli sottolinea che i tentativi di controllare i meccanismi genetici “*proprio perché delicati, richiedono, per essere sanamente, rispettosamente, religiosamente condotti, le cautele e la vigilanza di una ricerca metodicamente organizzata.*”³²

Ha fatto bene Cowan a esemplificare delle soluzioni eugenetiche che Teilhard ammetterebbe eticamente o che viceversa non accetterebbe; sta a noi infatti decidere in relazione alle conoscenze e capacità via via acquisite sui problemi del momento.

L’indagine di Cowan non ha però preso in considerazione il documento “*La singolarità della specie umana*”, importante di per sé e perché scritto da Teilhard nel 1954, verso la fine della vita e perciò dopo gli altri sinora citati.³³

Teilhard contesta la tesi di Galton-Darwin (fondatore del movimento eugenetico) secondo il quale la natura umana rimarrebbe immutabile ed imperfetta anche nel futuro e sostiene che l’*ultraominizzazione* proseguirà lungo tre direzioni principali di progressione organico-psichica, che sono di: (a) *auto-evoluzione*; (b) *unanimizzazione*; (c) *attivazione*. Riguardo al tema qui considerato, interessa ciò che egli dice sui primi due punti.

Auto-evoluzione. L’Uomo, essendo capace di auto-riflessione, può far sì che “*l’evoluzione penetri e reagisca sul nostro organismo per trasformarlo...L’individuo umano non riuscirà forse un giorno a perfezionare il proprio sistema nervoso? Mettere mano, in modo abbastanza efficace, sui meccanismi della riproduzione, dell’embriogenesi, della selezione perché non soltanto il gruppo sociale nella sua realtà globale, ma gli stessi individui, di generazione in*

³¹ TEILHARD DE CHARDIN, *Verso la convergenza*, op. cit. p. 175.

³² TEILHARD DE CHARDIN, *L’energia umana*, op. cit. p. 163.

³³ TEILHARD DE CHARDIN, *L’apparizione dell’uomo*, il Saggiatore, Milano 1979, pp. 298-305.

generazione, siano sempre più cerebralizzati, non già per selezione naturale ma per selezione orientata: chi oserebbe affermare oggi che, prima di diecimila anni, questa folle immaginazione di ieri non sarà diventata realtà?

So perfettamente, e provo in me, quanto una tale ipotesi desti repulsione e preoccupazioni giustificate. Come tutti, misuro gli svariati e mortali pericoli legati, non solo al possesso di un siffatto potere, ma forse anche di più alle esperienze necessarie alla sua acquisizione”.

E prosegue con un'affermazione piuttosto sconvolgente: *“cerchiamo finalmente di capire che nulla, assolutamente nulla, impedirà all’Uomo (spinto da un’ urgenza interiore di ordine cosmico) di andare in tutte le direzioni, e più in particolare in materia di biologia, sino al punto estremo delle sue capacità di ricerca e d’invenzione.”*

Unanimizzazione. Teilhard non condivide l’opinione secondo cui l’Uomo può regredire moralmente mano a mano che accresce il proprio sapere. Egli è invece convinto che la legge di complessità-coscienza conduca ad una co-riflessione che implica la crescita dei legami interpersonali all’interno dell’umanità, la nascita di un’atmosfera di *“con-spirazione”*. A quel punto, certi problemi di cui oggi è difficile persino parlare potrebbero essere concretamente affrontati, ad esempio con *“l’accettazione, allegramente sottoscritta [sic!] da tutti i rappresentanti della Specie, di certe misure generali atte a correggere al centuplo, mediante qualche nobile forma di ‘selezione orientata’, da una parte i preoccupanti disordini fisici e psichici scatenati nella nostra società dalla riduzione (infinitamente desiderabile ma sinora non compensata!) delle forze di selezione naturale; e, dall’altra, i deludenti effetti di antiselezione legati alla sterilità più o meno volontaria delle élites”*.

Come sottolineato all’inizio di questo commento, le affermazioni di Teilhard emergono da un punto di vista che non è, di norma, quello nostro attuale. Di conseguenza, cambiano i criteri valoriali. L’etica di Teilhard è legata alla visione del mondo che egli è convinto nascerà fra migliaia d’anni in forza della legge di complessità. Sarebbe irresponsabile applicare le sue idee in un mondo che è *tuttora disgregato ed eticamente anarchico*.

Comunque, rimane aperta e pesante come un macigno la questione che Teilhard ha posto nei seguenti termini: *“non abbiamo sufficientemente meditato sul problema di sapere mediante quali fattori medici e morali è necessario, se le sopprimiamo, sostituire le forze brutali della selezione naturale.”* Infatti, stando così le cose, il corso evolutivo della specie umana va nel senso del suo crescente deterioramento fisico, variamente *“puntellato”* dai progressi della medicina e della tecnologia applicata al corpo umano. Le *“risposte”* che per il momento si profi-

lano conducono sinistramente all’Homo Technologicus e al “post-umano”. A tal proposito si legge che *“il transumanesimo sostiene l’uso della tecnologia per il superamento delle nostre limitazioni biologiche e per la trasformazione della condizione umana. Nel prossimo futuro, le capacità umane saranno incrementate grazie alla genetica, a medicinali che incrementano la memoria, a sforzi collaborativi nel gestire il flusso di informazioni, ad agenti intelligenti, all’incremento dell’intelligenza, ai computer indossabili e grazie all’Internet. In un futuro non molto più lontano, la continua accelerazione del progresso tecnologico porterà a prospettive rivoluzionarie, quali la creazione di intelligenze superumane e l’arrivo della nanotecnologia molecolare. Le conseguenze di tali sviluppi potrebbero includere l’abolizione delle malattie e della vecchiaia; l’arricchimento dei centri del piacere in modo di ottenere un più vario panorama di emozioni; esperienze esilaranti e benessere fisico perpetuo; la sostituzione del corpo umano con più avanzati sistemi sintetici. O, al contrario, potrebbero portare all’estinzione della razza umana, possibilmente come risultato dell’uso accidentale o intenzionale di strumenti di guerra di alta tecnologia, come per esempio nano-macchinari autoreplicanti.”*³⁴

Naturalmente, siamo ben lontani dall’idea di **Progresso ‘umano’** descritto nell’omonimo studio presente in questo stesso sito.

³⁴ Cfr. <http://transhumanism.org/index.php/WTA/languages/C49>
Cfr anche: <http://www.culturalstudies.it/dizionario/pdf/postumano.pdf>

Convenzione di Oviedo [Consiglio d'Europa - 1997]

Convenzione

per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina

(Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati e la Comunità Europea firmatari della presente Convenzione,

Considerando la Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; Considerando la Convenzione di tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali

del 4 novembre 1950; Considerando la Carta sociale europea del 18 ottobre 1961; Considerando il Patto Internazionale sui Diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966; Considerando la Convenzione per la protezione dell'individuo riguardo all'elaborazione dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981; Considerando anche la Convenzione relativa ai diritti del bambino del 20 novembre 1989; Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più stretta fra i suoi membri, e che uno dei mezzi per raggiungere questo scopo è la tutela e lo sviluppo dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali; Consapevoli dei rapidi sviluppi della biologia e della medicina; Convinti della necessità di rispettare l'essere umano sia come individuo che nella sua appartenenza alla specie umana e riconoscendo l'importanza di assicurare la sua dignità; Consapevoli delle azioni che potrebbero mettere in pericolo la dignità umana da un uso improprio della biologia e della medicina; Affermando che i progressi della biologia e della medicina debbono essere utilizzati per il beneficio delle generazioni presenti e future; Sottolineando la necessità di una cooperazione internazionale affinché l'Umanità tutta intera possa beneficiare dell'apporto della biologia e della medicina; Riconoscendo l'importanza di promuovere un dibattito pubblico sulle questioni poste dall'applicazione della biologia e della medicina e sulle risposte da fornire; Desiderosi di ricordare a ciascun membro del corpo sociale i suoi diritti e le sue responsabilità; Prendendo in considerazione i lavori dell'Assemblea Parlamentare in questo campo, compresa la Raccomandazione 1160 (1991) sull'elaborazione di una Convenzione di bioetica;

Decisi a prendere, nel campo delle applicazioni della biologia e della medicina, le misure proprie a garantire la dignità dell'essere umano e i diritti e le libertà fondamentali della persona; Si sono accordati su ciò che segue:

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità

Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 2 Primato dell'essere umano L'interesse e il bene dell'essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.

Art. 3 Accesso equo alle cure sanitarie. Le Parti prendono, tenuto conto dei bisogni della salute e delle risorse disponibili, le misure appropriate in vista di assicurare, ciascuna nella propria sfera di giurisdizione, un accesso equo a cure della salute di qualità appropriata.

Art. 4 Obblighi professionali e regole di condotta Ogni intervento nel campo della salute, com-

presa la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali, così come nel rispetto delle regole di condotta applicabili nella fattispecie.

2. Capitolo II: Consenso

Art. 5 Regola generale.

Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

Art. 6 Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso.

(1) Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa.

(2) Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità.

(3) Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo simile, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione.

(4) Il rappresentante, l'autorità, la persona o l'organo menzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse condizioni, l'informazione menzionata all'articolo 5.

(5) L'autorizzazione menzionata ai paragrafi 2 e 3 può, in qualsiasi momento, essere ritirata nell'interesse della persona interessata.

Art. 7 Tutela delle persone che soffrono di un disturbo mentale.

La persona che soffre di un disturbo mentale grave non può essere sottoposta, senza il proprio consenso, a un intervento avente per oggetto il trattamento di questo disturbo se non quando l'assenza di un tale trattamento rischia di essere gravemente pregiudizievole alla sua salute e sotto riserva delle condizioni di protezione previste dalla legge comprendenti le procedure di sorveglianza e di controllo e le vie di ricorso.

Art. 8 Situazioni d'urgenza.

Allorquando in ragione di una situazione d'urgenza, il consenso appropriato non può essere ottenuto, si potrà procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per il beneficio della salute della persona interessata.

Art. 9 Desideri precedentemente espressi.

I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione.

Capitolo III: Vita privata e diritto all'informazione.

Art. 10 Vita privata e diritto all'informazione.

(1) Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata allorché si tratta di informazioni relative alla propria salute.

(2) Ogni persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute. Tuttavia, la volontà di una persona di non essere informata deve essere rispettata.

(3) A titolo eccezionale, la legge può prevedere, nell'interesse del paziente, delle restrizioni all'esercizio dei diritti menzionati al paragrafo 2.

Capitolo IV: Genoma umano.

Art. 11 Non discriminazione.

Ogni forma di discriminazione nei confronti di una persona in ragione del suo patrimonio genetico è vietata.

Art. 12 Test genetici predittivi.

Non si potrà procedere a dei test predittivi di malattie genetiche o che permettano sia di identificare il soggetto come portatore di un gene responsabile di una malattia sia di rivelare una predisposizione o una suscettibilità genetica a una malattia se non a fini medici o di ricerca medica, e sotto riserva di una consulenza genetica appropriata.

Art. 13 Interventi sul Genoma Umano.

Un intervento che ha come obiettivo di modificare il genoma umano non può essere intrapreso che per delle ragioni preventive, diagnostiche o terapeutiche e solamente se non ha come scopo di introdurre una modifica nel genoma dei discendenti.

Art. 14 Non selezione dei sesso.

L'utilizzazione delle tecniche di assistenza medica alla procreazione non è ammessa per scegliere il sesso del nascituro, salvo che in vista di evitare una malattia ereditaria legata al sesso.

Capitolo V: Ricerca scientifica

Art. 15 Regola generale.

La ricerca scientifica nel campo della biologia e della medicina si esercita liberamente sotto riserva delle disposizioni della presente Convenzione e delle altre disposizioni giuridiche che assicurano la protezione dell'essere umano.

Art. 16 Tutela delle persone che si prestano ad una ricerca.

Nessuna ricerca può essere intrapresa su una persona a meno che le condizioni seguenti non siano riunite: i) non esiste metodo alternativo alla ricerca sugli esseri umani, di efficacia paragonabile, ii) i rischi che può correre la persona non sono sproporzionati in rapporto con i benefici potenziali della ricerca, iii) il progetto di ricerca è stato approvato da un'istanza competente, dopo averne fatto oggetto di un esame indipendente sul piano della sua pertinenza scientifica, ivi compresa una valutazione dell'importanza dell'obiettivo della ricerca, nonché un esame pluridisciplinare della sua accettabilità sul piano etico, iv) la persona che si presta ad una ricerca è informata dei suoi diritti e delle garanzie previste dalla legge per la sua tutela, v) il consenso di cui all'articolo 5 è stato donato espressamente, specificamente ed è stato messo per iscritto. Questo consenso può, in ogni momento, essere liberamente ritirato.

Art. 17 Tutela delle persone che non hanno la capacità di consentire ad una ricerca

(1) Una ricerca non può essere intrapresa su una persona che non ha, conformemente all'articolo 5, la capacità di consentirvi a meno che le condizioni seguenti siano riunite: i) le condizioni enunciate all'articolo 16, dall'alinea (1) al (4) sono soddisfatte; ii) i risultati attesi dalla ricerca comportano un beneficio reale e diretto per la sua salute; iii) la ricerca non può effettuarsi con una efficacia paragonabile su dei soggetti capaci di consentirvi; iv) l'autorizzazione prevista all'articolo 6 è stata data specificamente e per iscritto, e v) la persona non vi oppone rifiuto.

(2) A titolo eccezionale e nelle condizioni di tutela previste dalla legge, una ricerca di cui i risultati attesi non comportino dei benefici diretti per la salute della persona può essere autorizzata se le condizioni enunciate agli alinea (1), (3), (4) e (5) del paragrafo 1 qui sopra riportato, e le condizioni supplementari seguenti sono riunite: i) la ricerca ha per oggetto di contribuire, con un miglioramento significativo della conoscenza scientifica dello stato della persona, della sua malattia o del suo disturbo, all'ottenimento, a termine, di risultati che permettano un beneficio per la persona interessata o per altre persone della stessa fascia d'età o che soffrano della medesima malattia o disturbo o che presentino le stesse caratteristiche, ii) la ricerca non presenta per la persona che un rischio minimo e una costrizione minima.

Art. 18 Ricerca sugli embrioni in vitro.

(1) Quando la ricerca sugli embrioni in vitro è ammessa dalla legge, questa assicura una prote-

zione adeguata all'embrione.

(2) La costituzione di embrioni umani a fini di ricerca è vietata.

Capitolo VI: Prelievo di organi e di tessuti da donatori viventi a fini di trapianto

Art. 19 Regola generale.

(1) Il prelievo di organi o di tessuti a fini di trapianto non può essere effettuato su un donatore vivente che nell'interesse terapeutico del ricevente e allorché non si dispone di organo o di tessuto appropriati di una persona deceduta né di metodo terapeutico alternativo di efficacia paragonabile.

(2) Il consenso di cui all'articolo 5 deve essere dato espressamente e specificamente, sia per iscritto sia davanti a un organo ufficiale.

Art. 20 Tutela delle persone incapaci di consentire al prelievo d'organo.

(1) Nessun prelievo d'organo o di tessuto può essere effettuato su una persona che non ha la capacità di consentire conformemente all'articolo 5.

(2) A titolo eccezionale e nelle condizioni di tutela previste dalla legge, il prelievo di tessuti rigenerabili su una persona che non ha la capacità di consentire può essere autorizzata se le condizioni seguenti sono riunite: i) non si dispone di un donatore compatibile che gode della capacità di consentire, ii) il ricevente è un fratello o una sorella del donatore, iii) la donazione deve essere di natura tale da preservare la vita del ricevente, iv) l'autorizzazione prevista ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 è stata data specificamente e per iscritto, secondo la legge e in accordo con l'istanza competente, v) il donatore potenziale non oppone rifiuto.

Capitolo VII: Divieto del profitto e utilizzazione di una parte del corpo umano.

Art. 21 Divieto dei profitti.

Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto.

Art. 22 Utilizzo di una parte del corpo umano prelevato.

Allorquando una parte del corpo umano è stata prelevata nel corso di un intervento, questa non può essere conservata e utilizzata per scopo diverso da quello per cui è stata prelevata in conformità alle procedure di informazione e di consenso appropriate.

Capitolo VIII: Violazione delle disposizioni della convenzione.

Art. 23 Violazione dei diritti o principi.

Le Parti assicurano una tutela giurisdizionale appropriata al fine di impedire o far cessare a breve scadenza una violazione illecita ai diritti e ai principi riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 24 Risarcimento per danno ingiusto.

La persona che ha subito un danno ingiustificato risultante da un intervento ha diritto a un equo indennizzo nelle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 25 Sanzioni.

Le Parti prevedono delle sanzioni appropriate nel caso di trasgressione alle disposizioni della presente Convenzione.

Capitolo IX: Relazione fra la presente convenzione e altre disposizioni.

Art. 26 Restrizione all'esercizio dei diritti.

(1) L'esercizio dei diritti e le disposizioni di tutela contenute nella presente Convenzione non possono essere oggetto di altre restrizioni all'infuori di quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza pubblica, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute pubblica o alla protezione dei diritti e libertà altrui.

(2) Le restrizioni di cui all'alinea precedente non possono essere applicate agli articoli 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21.

Art. 27 Protezione più estesa.

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione sarà interpretata come limitante o recan-

te pregiudizio alla facoltà di ciascuna Parte di accordare una tutela più estesa a riguardo delle applicazioni della biologia e della medicina rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione.

Capitolo X: Dibattito pubblico.

Art. 28 Dibattito pubblico.

Le Parti di cui alla presente Convenzione vigilano a che le domande fondamentali poste dallo sviluppo della biologia e della medicina siano oggetto di un dibattito pubblico appropriato alla luce, in particolare, delle implicazioni mediche, sociali, economiche, etiche e giuridiche pertinenti, e che le loro possibili applicazioni siano oggetto di consultazioni appropriate.

Capitolo XI: Interpretazione e seguito della convenzione.

Art. 29 Interpretazione della Convenzione.

La Corte europea dei diritti dell'uomo può dare, al di fuori di ogni lite concreta che si svolga davanti a una giurisdizione, dei pareri consultivi su delle questioni giuridiche che concernono l'interpretazione della presente Convenzione su richiesta:

- del Governo di una Parte, dopo averne informato le altre Parti,
- del Comitato istituito dall'articolo 32, nella sua composizione ristretta ai Rappresentanti delle Parti di cui alla presente Convenzione, per decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Art. 30 Rapporti sull'applicazione della Convenzione.

Ogni Parte fornirà, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, le spiegazioni richieste sul modo in cui il diritto interno del proprio Paese assicura l'applicazione effettiva di tutte le disposizioni di questa Convenzione.

Capitolo XII: Protocolli.

Art. 31 Protocolli.

Dei Protocolli possono essere elaborati conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, in vista di sviluppare, in campi specifici, i principi contenuti nella presente Convenzione.

I Protocolli sono aperti alla firma dei Firmatari la Convenzione. Essi saranno sottomessi a ratifica, accettazione o approvazione. Un firmatario non può ratificare, accettare o approvare i Protocolli senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione.

Capitolo XIII: Emendamenti alla Convenzione.

Art. 32 Emendamenti alla Convenzione.

(1) I compiti affidati al «Comitato» nel presente articolo e nell'articolo 29 sono effettuati dal Comitato Direttivo per la Bioetica (CDBI), o da un altro comitato designato a questo fine dal Comitato dei Ministri.

(2) Senza pregiudizio delle disposizioni specifiche dell'articolo 29, ogni Stato membro del Consiglio d'Europa così come ogni Parte di cui alla presente Convenzione che non è membro del Consiglio d'Europa, può farsi rappresentare in seno al Comitato allorché questo adempie ai compiti affidati dalla presente Convenzione, e dispone di un voto.

(3) Ogni Stato menzionato all'articolo 33 o invitato ad aderire alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, che non fa parte della presente Convenzione, può designare un osservatore presso il Comitato. Se la Comunità europea non è Parte, essa può designare un osservatore presso il Comitato.

(4) Al fine di tenere conto degli sviluppi scientifici, la presente Convenzione farà l'oggetto di un esame in seno al Comitato in un tempo massimo di cinque anni dopo la sua entrata in vigore, e in seguito ad intervalli che il Comitato potrà determinare.

(5) Ogni proposta di emendamenti alla presente Convenzione come ogni proposta di protocollo o di emendamenti a un Protocollo, presentata da una Parte, dal Comitato o dal Comitato dei Ministri, è comunicata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmessa a cura dello

stesso agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea, a ogni Firmatario, a ogni Parte, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 33, e a ogni Stato invitato ad aderirvi conformemente alle disposizioni dell'articolo 34.

(6) Il Comitato esamina la proposta al più presto due mesi dopo che è stata trasmessa dal Segretario Generale conformemente al paragrafo 5. Il Comitato sottopone il testo adottato a maggioranza dei due terzi dei voti espressi all'approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo la sua approvazione, questo testo è comunicato alle

Parti in vista della sua ratifica, sua accettazione o sua approvazione.

(7) Ogni emendamento entrerà in vigore, riguardo alle Parti che l'hanno accettato, il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la data alla quale cinque Parti, ivi compresi almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno informato il Segretario Generale che essi l'hanno accettato.

Per ogni Parte che l'avrà accettata ulteriormente, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la data alla quale la suddetta Parte avrà informato il Segretario Generale della sua accettazione.

Capitolo XIV: Clausole finali.

Art. 33 Firma, ratifica ed entrata in vigore.

(1) La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità europea.

(2) La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.

Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

(3) La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale cinque Stati, includenti almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

(4) Per ogni Firmatario che esprimerà ulteriormente il suo consenso a essere vincolato alla Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 34 Stati non membri.

(1) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, dopo consultazione delle Parti, invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20, alinea iv) dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di sedere in Comitato dei Ministri.

(2) Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 35 Applicazione territoriale

(1) Ogni Firmatario può, al momento della firma o al momento del deposito del suo documento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione. Ogni altro Stato può formulare la stessa dichiarazione al momento del deposito del suo strumento di adesione.

(2) Ogni Parte può, in qualsiasi momento in seguito, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internaziona-

li o per la quale essa è stata abilitata a stipulare.

La Convenzione entrerà in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

(3) Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per ciò che concerne ogni territorio designato in questa dichiarazione, da una notifica indirizzata al Segretario Generale. La revoca avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 36 Riserve.

(1) Ogni Stato e la Comunità europea possono, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del documento di ratifica, formulare una riserva al contenuto di una disposizione particolare della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non è conforme a questa disposizione.

Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.

(2) Ogni riserva emessa conformemente al presente articolo comporta una breve esposizione della legge pertinente.

(3) Ogni Parte che estende l'applicazione della presente Convenzione a un territorio designato da una dichiarazione prevista in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 35 può, per il territorio concernente, formulare una riserva, conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti.

(4) Ogni Parte che ha formulato la riserva prevista nel presente articolo può ritirarla a mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La revoca avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento da parte del Segretario Generale.

Art. 37 Denuncia.

(1) Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzandone una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

(2) La notifica avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 38 Notifiche.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, alla Comunità europea, a ogni Firmatario, a ogni Parte e ad ogni altro Stato che è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi articoli 33 o 34; d) ogni emendamento o protocollo adottato conformemente all'articolo 32, e la data alla quale questo emendamento o protocollo entra in vigore; e) ogni dichiarazione formulata in virtù delle disposizioni dell'articolo 35; f) ogni riserva e ogni revoca di riserva formulate conformemente alle disposizioni dell'articolo 36; g) ogni altro atto, notifica o comunicazione che hanno riguardo alla seguente Convenzione.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Oviedo il 4 aprile 1997 in francese e in inglese, i due testi fanno egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.